

CITTA' DI SOVERATO  
Calabria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*

11.8 Consiglio Comunale

COPIA  
del 11/02/2010

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DEL RISTORO ALL'APERTO A SPENSA A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DELICORS)**

In data 11/02/2010 convocata dal Presidente di Consiglio alle ore 09:30 e nella solita sede delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione di oggi, partecipati ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	MANCINI	Raffaele	SI	
2	MARCIDIACONO	Vincenzo	SI	
3	BARONE	Luigi		SI
4	CALABRETTA	Giovanni		SI
5	FAZZARI	Pietro		SI
6	GAGLIARDI	Antonio		SI
7	GIORLA	Vincenzo		SI
8	GROVIALE	Vincenzo	SI	
9	MATACERA	Pietro		SI
10	MATOZZO	Antonio	SI	
11	MERENDA	Nicola		SI
12	MUNIZZI	Sonia	SI	
13	RATTA'	Antonio	SI	
14	RICCIO	Salvatore	SI	
15	ROMBOLA'	Giudice		SI
16	SCUTERI	Donatelli	SI	
17	SEVERINO	Francesco		SI
18	SILVA	Vittorio	SI	
19	SIRICOPOLI	Teodoro	SI	
20	TIANI	Giuseppe		SI
21	ZOPREA	Stefano	SI	

Risultato legale: Il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor T.A. Arena, Sindaco.

Assiste il Signor ARENA Dott. Domenico e viene dichiarata aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Comune di Soverato è privo del Regolamento di cui all'oggetto.

Considerato che la normativa nazionale e regionale si è dovuta adeguare alle direttive europee, con particolare riferimento in materia di igiene e sanità;

Tenuto conto che Soverato ha una vocazione prettamente commerciale e turistica;

Preso atto che per questa propensione sono presenti sul territorio molte attività ricettive caratterizzati dalla stagionalità;

Visti gli atti dell'Ufficio Attività Produttive, dai quali emerge che al 31.12.2009 i pubblici esercizi sono circa 85, di cui 25 svolgono esclusivamente attività stagionale, e dei restanti circa 30 svolgono anche l'attività all'aperto.

Nel complesso il dato che emerge è che i pubblici esercizi che svolgono l'attività somministrando anche all'aperto (stagione estiva), rappresentano circa il 65% di quelle complessive;

Considerato che tali esercizi svolgono la loro attività all'aperto, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti; Preso atto che le tecnologie moderne consentono di adoperare materiali idonei al fine di soddisfare le esigenze igienico-sanitarie, al fine di espletare attività di somministrazione in spazi aperti;

Considerato che per individuare l'area in cui avviene la somministrazione, si rende necessario delimitarla in modo adeguato ed utilizzare un arredo urbano avente caratteristiche rispondenti ai requisiti normativi di sicurezza, di incolumità pubblica, rispetto del decoro e tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche per come previsto dal Regolamento Edilizio;

Sentito l'Assessore alle Attività Economiche e Produttive;

Visto il TUBIL - D.Lgs 267/2000;

Visto il parere espresso dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente;

Sentiti dalla suddetta Commissione anche l'Assessore Antonio Ratta e gli impiegati comunali Pietro Pileci e Marincolo Piero;

Tenuto conto delle modifiche apportate dal Consiglio Comunale;

Con voti

Favorevoli: 12 all'unanimità

DELIBERA

1. Si richiama la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il Regolamento per la disciplina Igienico-Sanitaria dell'attività di somministrazione all'aperto per gli esercizi di ristorazione e bar, e di integrare la Delibera di C.C. n. 71 del 30.11.1998, (e successive modifiche ed integrazioni del n. 7 del C.C. del 08.03.2002) avente ad oggetto il Regolamento sugli spazi e sulle posizioni pubbliche dando le indicazioni per l'occupazione del suolo pubblico prevista con gli elementi della 4. Paragrafo prima;

COPIA

Atto n. 8 \ Consiglio Comunale

Del 11/02/2010

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to TIANI Dott. Giancarlo \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO f.to ARENA Dott. Domenico \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 23/03/2010 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO  
f.to ARENA Dott. Domenico

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo

Soverato li 16/03/2010

IL SEGRETARIO  
ARENA Dott. Domenico

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, AI FINI IGIENICO-SANITARIA, DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E BARRE E SARBEDDÙ URBANO CON I DEHORS.

## TITOLO 1

Regolamento Igienico Sanitario

ALBO PRETORIO N. 728  
dal 20 APR. 2010 al 24 MAG. 2010

## ART. 1

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Approvato li. 2-5 MAG. 2010  
IL MESSO COMUNALE

Il presente Regolamento fissa i requisiti igienico-sanitari delle strutture all'aperto da adibire alla somministrazione di alimenti e/o bevande per gli esercizi di ristorazione e bar, durante il periodo estivo e con carattere di continuità, con finalità sia di tutela della salute pubblica che per offrire condizioni di particolare confort e piacevolezza al consumatore, tali da contribuire alla incentivazione del turismo.

Disciplina su tutto il territorio comunale la collocazione su suolo pubblico o privato, a titolo temporaneo e non, di elementi di varia natura e tipologia inerenti l'arredo urbano, denominati dehors, stagionali e continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dalla Città.

L'obiettivo è quello di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

## ART. 2

DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento, per esercizi di ristorazione si intendono i seguenti: Ristoranti, Tavole Calde, Pizzerie, Paninote, Trattorie, Caffè, Dolcierie, Bar, gelaterie e simili.

Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato, in prossimità di attività autorizzate a somministrare alimenti e bevande all'aperto. La necessità di utilizzare spazi all'aperto in tutte le stagioni e la legge sulla zona fumatori nei locali pubblici (art. 51 L. 3/2003), richiedono soluzioni con diverse caratteristiche strutturali ed estetiche, garantendo un buon inserimento stilistico e architettonico nelle facciate esistenti e nel contesto urbano, l'applicazione di norme e certificazioni per la sicurezza, gli impianti elettrici ed idraulici, il condizionamento (riscaldamento + raffrescamento).

## ART. 3

REQUISITI

1. Negli esercizi di Ristorazione e Bar, la somministrazione degli alimenti e bevande è consentita, oltre che nelle sale interne, anche nelle "sale all'aperto" e nelle "zone all'aperto" a condizione che siano rispettati tutti i requisiti sotto elencati:

A) le "Sale all'aperto" devono rispondere ai seguenti requisiti:

- Devono essere comunicanti con le strutture interne e localizzate in vicinanza dalla zona di preparazione, in lontananza da fonti di contaminazione o da sorgenti maleodoranti, e protette da eventuale eccessiva ventilazione;
- Devono essere adeguatamente delimitate e dotate di pavimento lavabile;
- La copertura deve essere liscia e facilmente pulibile sulla superficie interna e realizzata con struttura tale da assicurare idoneo riparo dagli agenti atmosferici (pioggia, sole ecc.) e adeguato isolamento termico;
- La superficie di somministrazione deve essere proporzionata alla potenzialità produttiva (cucina, attrezzature ecc.)

B) le "Zone all'aperto" devono soddisfare le seguenti condizioni:

- La somministrazione è consentita in una zona all'aperto che, sebbene sia priva di copertura fissa (terrazzo, in vicinanza di piscina ecc.), deve essere dotata di dispositivi smontabile (ombrelloni, tendaggi mobili ecc.);
- Deve essere localizzata in vicinanza della zona di preparazione e dei servizi igienici per il pubblico;
- Deve essere adeguatamente delimitata, posta in lontananza da fonti di contaminazione o da sorgenti maleodoranti e protetta da eventuale eccessiva ventilazione;
- Deve essere dotata di pavimento lavabile.

2. Il numero dei posti a sedere consentito nelle "Sale all'aperto" e nelle "Zone all'aperto" deve essere rapportato alle potenzialità produttive dell'esercizio (cucina, ecc.), tenendo conto anche della capienza delle sale interne;
3. In tutti i casi è fatta salva la dotazione dei servizi igienici sia per il personale che per il pubblico;
4. Gli esercizi di ristorazione e bar con esclusiva attività stagionale estiva possono essere dotati anche solamente di sale all'aperto, i cui requisiti siano rispondenti a quanto riportato alla lettera A)
5. Le aree circostanti le sale all'aperto e le zone all'aperto devono essere prive di vegetazione incolta, di sterpaglie e di ogni altro inconveniente che possa costituire ricettacolo di insetti e di altri animali nocivi;
6. Al fine di ridurre al minimo la presenza di insetti, si prescrive l'adozione di un programma di sanificazione ambientale relativo a: 1) gestione quotidiana del servizio di raccolta dei rifiuti; 2) scelta dei contenitori dei rifiuti organici progettati per impedire l'entrata di insetti al loro interno; 3) eventuale adozione di azioni di cattura/esclusione mediante reti di protezione, barriere d'aria, trappole luminose a pannelli collanti;
7. Al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti solitamente esposti (es. pane e frutta) da parte degli insetti, adozione di idonei sistemi di copertura per gli alimenti stessi e l'uso di apposite campane per il servizio di trasporto;
8. Nei casi di esposizione degli alimenti e/o bevande, le attrezzature utilizzate devono assicurare il mantenimento delle temperature idonee di conservazione mediante banchi refrigerati o scaldavivande, dotate di adeguata copertura di protezione dagli insetti;
9. In considerazione che le condizioni climatiche del territorio del comune di Soverato sono particolarmente favorevoli, tali da rendere possibile l'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande nelle sale all'aperto e nelle zone all'aperto oltre il periodo strettamente estivo, si consente che dette attività di somministrazione vengano autorizzate in qualsiasi periodo dell'anno.

#### ARTICOLO 4

##### - OGGETTO E FINALITÀ -

1. I dehors posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite negli articoli successivi, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per dehors continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite negli articoli successivi, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Entrambi i modelli di dehors sono rinnovabili, nei modi avanti specificati, con la riproposizione dell'iter burocratico previsto per la loro concessione.

#### ARTICOLO 5

##### - COMPOSIZIONE -

- 1). Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 4 sono classificati come di seguito indicato:
  - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
  - b. elementi complementari di copertura e riparo;
  - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, climatizzatori, cestini per la raccolta dei rifiuti;
  - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
- 2). L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento C.O.S.A.P. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale Territoriale.

## ARTICOLO 6

### - UBICAZIONE E DIMENSIONI -

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7.
7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, segnali stradali, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a tre metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico, e Polizia Municipale.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,5; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,5 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnaletica ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. E' consentita una occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i mt 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a mt 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
10. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva doppia rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.
11. Per dehors collocati in percorsi porticati storici; siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi

dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata dalla collocazione dei dehors.

12. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione.

13. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, se prospicienti su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.

14. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

15. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

#### ARTICOLO 7

##### - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO -

1. L'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di Via e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente alle attività produttive, approva progetti integrati d'ambito predisposti dal Settore Urbanistica e Commercio o dalle Associazioni in collaborazione con i Settori anzidetti.

3. Le Associazioni di Via dei Commercianti e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors al Settore Urbanistica per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti.

4. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 1 anno a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

#### ARTICOLO 8

##### - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio, autorizzato al consumo diretto, che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.

2. Tale concessione è rilasciata dal Settore Urbanistica - Ufficio Occupazione suolo pubblico relativamente ai dehors continuativi e per i dehors stagionali.

3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza ai sensi del Regolamento vigente.

4. Le domande di cui al comma 3, per quanto non previsto dal Regolamento succitato, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

-a) planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi, nonché di verde pubblico. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio

prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

-b). relazione tecnica, con specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;

-c). fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;

-d). nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata, escludendo da tale ipotesi la situazione in cui il dehors risulti semplicemente accostato ad un marciapiede;

-e). nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

-f). dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

-g). dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

-h). dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

-i). versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);

-l). nulla osta del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto;

-m). Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'art. 6 punto 10.

5. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere vincolante dei Settori competenti in materia di: viabilità e urbanistica.

6. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata dall'Ufficio Occupazione suolo per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto dal presente Regolamento ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 9 e 10. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata, agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione.

7. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui al comma 4. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del settore competente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'art. 15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 2 volte il canone da corrispondere a favore del Comune di Soverato rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'art. 14.

9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'Ufficio Occupazione suolo deve darne comunicazione, anche in via informatica, ai Settori interessati, e al Corpo di Polizia Municipale.

10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3

(ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

#### ARTICOLO 9

##### - PROROGA DEHORS -

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Responsabile competente. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico con de hors continuativo non è invece soggetta a proroga.

#### ARTICOLO 10

##### - RINNOVO DEHORS -

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o continuativo può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente e quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
3. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.
5. Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 14, la mancata presentazione delle foto del mercato visto di conformità.

#### ARTICOLO 11

##### - ATTIVITA' -

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali e l'installazione di piccoli impianti di amplificazione, preventivamente autorizzati dal competente settore. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

#### ARTICOLO 12

##### - ORARIO -

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 24.00 salvo che per le giornate prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 02.00 del giorno successivo. Si deroga alle giornate estive per le quali è necessaria l'ordinanza del sindaco che stabilisce l'orario.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24, è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 02.00 per le giornate estive.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

#### ARTICOLO 13

##### REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 2 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario qualora quest'ultimo, seppur raggiunto dalla comunicazione in tempo utile, non ottemperi alle direttive degli Uffici Comunali.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

4. In caso di revoca il Responsabile dell'Ufficio Occupazione suolo deve darne comunicazione al Settore Tributi, Settore Urbanistica ed al Settore della Polizia Municipale.

#### ARTICOLO 14

##### - DANNI ARRECATI -

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, debitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 15

##### - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA -

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 Art. 5 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

#### ARTICOLO 16

##### - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE -

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 Euro ad un massimo di 1000 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 15 giorni dalla contestazione, oltre al pagamento della sanzione.

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 15 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore COSAP, per il seguito di competenza. Nel caso in cui il

trasgressore non provveda, il Settore COSAP emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per i cinque anni successivi.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

#### ARTICOLO 17

##### - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE -

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a). agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
- b). gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c). la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- d). i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3). La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a). in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, e della TARSU;
- b). in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- c). nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
- d). nel caso di mancato invio della comunicazione di cui all' Art. 8 per i dehors continuativi.

4). I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa, e ai sensi della Legge 241/90.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, con trasmissione, del verbale di accertata violazione, all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### ARTICOLO 18

##### - PAGAMENTO DEL CANONE -

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti dal presente regolamento.

2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP.

3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.

## ARTICOLO 19

### - DEROGHE -

1). E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari e quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:

- a) agli elementi di cui all'art. 6;
- b) alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità proponente al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

## ARTICOLO 20

### -Strutture chiuse con funzioni di Dehors-

Sono ammesse strutture chiuse, leggere e all'occorrenza removibili su suolo pubblico e/o privato solo nei controviai o nelle piazze purchè:

- \* venga garantito un'adeguato flusso veicolare (soprattutto per i mezzi di soccorso) e ciclopedonale.
  - \* siano collegati all'esercizio commerciale di cui diventano pertinenza, nel pieno rispetto degli aspetti architettonici, monumentali ed ambientali disciplinati dal presente regolamento;
  - \* la sezione pedonale oggi libera sia occupata per non più del 50%, garantendo comunque sempre la sezione minima di mt. 1,50
  - \* siano progettati tenendo conto delle caratteristiche edilizie dell'intorno urbano in cui si inseriscono.
  - \* rispettino, per quanto riguarda la loro realizzazione, tutte le norme di sicurezza vigenti;
  - \* siano assicurate contro qualsiasi atto di vandalismo manovrando il Comune di Soverato da risarcimento danni.
- rispettino la successiva tabella riepilogativa di buona norma progettuale

\*Per tali strutture sono sempre concessi fino a 30 mq. di superficie utile, qualsiasi sia la dimensione dell'esercizio commerciale di cui diventano pertinenza; nel caso in cui l'esercizio commerciale sia superiore a 150 mq. di SU (superficie utile), è possibile, in alternativa ai 30 mq., realizzare il dehors fino al 20% della SU di riferimento con un massimo di 60 mq. l'altezza di tali strutture (calcolata ai sensi del R.I.E.) dovrà essere il più contenuta possibile e di norma (fatte salve le prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica) non superare la linea marcapiano (considerata come linea estradosso) del primo solaio fuori terra appartenente al manufatto principale); le superfici a dehors così determinate non incidono sui parametri edilizi e urbanistici ma sono da assoggettare alla imposta comunale TARSU

*\*capoverso così modificato con delibera di Consiglio comunale n.ro 25 del 31/05/2017*

Non sono ammessi i dehors di cui al presente articolo in corrispondenza di immobili o in spazi aperti vincolati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali"

#### Art. 20.1

##### -Rilascio dell'autorizzazione all'installazione-

Qualora ne sussistano i presupposti, per l'installazione di un dehors a struttura chiusa occorre presentare richiesta che tenga conto del parere del Corpo di Polizia Municipale in ordine al nuovo codice della strada

#### Art. 20.2

##### -Manutenzioni-

I dehors chiusi di cui al precedente art. 13 dovranno periodicamente essere mantenuti per garantire il decoro dello spazio pubblico;

**TABELLA RIPILOGATIVA DI BUONA NORMA PROGETTUALE DEHORS CHIUSI**

MATERIALI AMMESSI		MATERIALI non AMMESSI
Legno, ferro, alluminio, pvc, ghisa	STRUTTURA	Alluminio anodizzato
Lamiere grecate pre-verniciate, rame, vetro, plexiglass, perspex	COPERTURA (prevalentemente tipologia a feda)	Tevola, onduline
Vetri antisfondamento, tende parasole, plexiglass, perspex	TAMPONAMENTI	Pannelli prefabbricati e teli plastificati di qualsiasi genere, ogni altro materiale non trasparente
Mantenimento del tipo esistente, pavimento galleggiante	PAVIMENTI	Mantenimento della pavimentazione esistente o sua sostituzione con altro materiale di qualsiasi genere
In armonio col fabbricato	COLORI	In cintono storico, tinte in contrasto col Piano dei Colori

**ARTICOLO 21**

**- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -**

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di de hors o una sua esclusione.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare nuova domanda ai sensi del presente Regolamento al fine di adeguare gli standard estetico-funzionali alle nuove norme.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento sulla Pubblicità e pubbliche affissioni ed ai Regolamenti vigenti.
4. In attesa dell'approvazione del nuovo allegato tecnico, esso rimane quello allegato al presente Regolamento.
5. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con de hors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate dietro ripresentazione della domanda stesse a cui l'Ufficio Occupazione suolo inviterà i postulanti che dovranno tener conto della documentazione richiesta e delle norme richiamate con il presente Regolamento.

**ARTICOLO 22 \***

**-DEROGA AI LIMITI DI ALTEZZA NEI LUOGHI DI LAVORO-**

Si prende atto delle realtà locali in merito ai luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai depositi, alle cucine, ai laboratori per la preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande; nonché altre attività di piccola entità (barbiere fioraio ecc.), consentendo, ai fini igienico sanitario, una altezza inferiore ai limiti fissati dalla legislazione nazionale e regionale, e comunque non inferiore a mt 2,40, previo parere favorevole dell'Autorità Sanitaria competente; che caso per caso indicherà gli accorgimenti tecnici necessari da adottare.

*\* articolo così modificato con delibera di Consiglio comunale n.ro 25 del 31/05/2017*

Elementi tecnici per i de hors

**TITOLO 2**

**- CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI -**

1. L'art. 5 comma 1 del Regolamento recita:  
"Gli elementi del dehors di cui al primo comma dell'Art. 4 sono classificati come di seguito indicato:  
a). Arredi di base: tavoli, sedie e panche (di lunghezza non superiore a m.2);  
b). Elementi complementari di copertura e riparo;  
c). Elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, climatizzatori, cestini per la raccolta rifiuti;  
d). Elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria"

Possono essere previsti nel corso dell'uso del dehors la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto.

#### 1.a Arredi di base (Art. 5 comma 1.a)

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva, i sopraccitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

#### 2.b Elementi di copertura e riparo (Art. 5 comma 1.b)

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale. Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.

Con riferimento alla definizione di dehors di cui all'articolo 4, ed in funzione di quanto successivamente indicato per le singole tipologie di coperture, si sottolineano le seguenti precisazioni preliminari da osservare in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:

- Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.
- Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).
- In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei 2,00 m dal piano di calpestio.

Per quanto riguarda le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili, al fine dell'ombreggiamento dei dehors, coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa.

Tutto ciò premesso, al fine di migliorare la qualità dell'immagine urbana, si indicano le tipologie di coperture ammissibili e le modalità di inserimento nel territorio.

#### 2.b.1. Ombrelloni a sostegno centrale

Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza è consigliata la realizzazione della protezione mediante l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino.

La tipologia più qualificata è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, e risulta essere consigliata nelle piazze di pregio storico ambientale, con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia fornito indicazioni diverse con l'approvazione di specifici progetti integrati d'ambito. Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili in tutto il territorio cittadino previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto.

#### 2.b.2. Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata. Tale tipologia di copertura, che consente mediante l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno o metallo, preferibilmente di colore scuro e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

#### 2.b.3. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura

Uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.

Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino.

#### 2.b.4. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio

La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.

La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.

Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve essere previsto un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.

Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne in quelle zone che potranno essere individuate dalla Giunta Comunale, previa attenta valutazione e parere del Settore Tecnico Urbanistico, in riferimento al contesto ambientale e della facciata dell'edificio su cui la struttura verrà inserita.

#### 2.b.5. Doppia falda in tessuto con sostegno centrale in corrispondenza del colo

Tale tipologia di aspetto formale semplice e lineare, che richiama le tradizionali coperture delle bancarelle mercatali, se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario risulta facilmente inseribile nel contesto urbano privo di caratteri di aulicità.

Il tipo di tessuto di copertura deve risultare coordinato alle tende da sole del locale se presenti.

Tale tipologia, con le precisazioni sopra indicate, è ammissibile in tutto il territorio cittadino.

#### 2.b.6. Copertura a pergola, o assimilabile, su struttura leggera con montanti perimetrali

Tale copertura in tessuto, su di una struttura leggera a pergola o altra soluzione analoga, con monta ad inclinazione ridotta costituisce una tipologia di una certa raffinatezza che ripropone in chiave aggiornata soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.

Non sono ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors a chiusura dei timpani laterali della struttura.

Tale tipologia può risultare ammissibile in tutto il territorio cittadino.

#### 2.b.7. Copertura in tessuto di piccoli (max 2,5x2,5 m) padiglioni su struttura leggera

Formata da una serie (n. max.6) di piccoli moduli ripetuti, quadrati o rettangolari, accostati o aggregati, con copertura in tessuto chiaro a piramide ribassata su struttura leggera, può consentire soluzioni accettabili dove è necessario ottenere un'immagine articolata, non compatta, oppure dove è possibile esclusivamente una organizzazione lineare dell'Occupazione del Suolo Pubblico.

Tale tipologia può risultare ammissibile in tutto il territorio cittadino.

#### 2.b.8. Coperture a padiglione, o di altra forma, in tessuto

Si riconoscono due modalità di utilizzo:

- 2.b.8.1. In spazi pubblici di una certa ampiezza è possibile aumentare le dimensioni dei moduli ripetibili (4,00x4,00m), quadrati o rettangolari, accostati o aggregati (di cui al punto 7) con copertura a piramide ribassata diminuendone contemporaneamente il numero (n. max.4). E' ammessa anche la realizzazione di strutture in legno, adeguatamente trattato e preferibilmente di colore scuro escludendo accenni rustici e legni resinosi, o in altro materiale che comunque deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

- 2.b.8.2. Tale copertura singola a padiglione, oppure inclinata o ricurva, in tessuto, nervata o tesa, su di una struttura o metallica o di altro materiale coerente costituisce una tipologia che può risultare accettabile se le sue dimensioni e la sua sagoma sono state accuratamente pensate in rapporto al sito in cui vanno ad inserirsi.

#### 2.b.9. Gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto

Tale tipologia, caratterizzata da un'unica struttura a pianta centrale, necessita sempre di essere circondata da un congruo spazio libero praticabile.

La copertura, con inclinazione compresa tra 15° e 30° in tessuto su di una struttura leggera a pianta centrale realizzata in metallo di colore adeguato al sito ed alla tipologia, costituisce una modalità che può risultare di una certa raffinatezza riproponendo in chiave aggiornata, in analogia alla modalità di cui al punto 6, soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.

L'apparato di sostegno, ligneo o di altro materiale, deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

Tale modalità può essere ammissibile in tutto il territorio cittadino ove esistano spazi adeguati.

## 2.b.10. Copertura a pagoda

La tipologia a pagoda, generalmente realizzata in PVC con struttura occultata o in vista largamente utilizzata per allestimenti di mostre e manifestazioni di breve durata, presenta per quanto riguarda i dehors la possibilità di essere collocata solamente nelle porzioni di territorio cittadino di recente edificazione non interessate da alcun vincolo o indicazione di carattere ambientale.

Il telo di copertura non deve prevedere prolungamenti raccogliabili attorno ai montanti.

Non è ammesso l'assemblaggio di più elementi a pagoda con struttura esterna che sorregge il telo di copertura.

La tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura è assimilabile alla tipologia di copertura a padiglione. Pertanto per la tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura valgono le indicazioni riportate ai punti 2.b.7, 2.b.8.1 e 2.b.8.2 per quanto riguarda l'ammissibilità sul territorio cittadino, le dimensioni massime dei moduli e il numero massimo di moduli aggregabili o accostabili.

## 2.b.11. Strutture tese, vele e coperture innovative

Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti, appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, potranno essere ammesse previo parere favorevole dei Settori competenti, che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

## 2.c. Sistemi di delimitazione

### 2.c.1. Delimitazione perimetrale

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare e chiaramente delimitata da o da linee indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini.

Nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'Occupazione del Suolo può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere...).

Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri ... non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.

Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Soprattutto nei contesti urbani più compatti il dehors costituisce un momento di gradevole relax. Per garantire che tale obiettivo emerga chiaramente si ricorda la notevole importanza della collocazione e della manutenzione del verde.

### 2.c.1.1.

#### Delimitazione

discontinua:

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, ferro battuto, ghisa, cemento o graniglia, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione e' quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata del dehors.

Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, l'indicazione (di massima da cm..... a cm.....) dell'altezza desiderata per le piante da collocare.

2.c.1.2.

Delimitazione

continua:

La delimitazione continua puo' essere costituita da:

- 2.c.1.2.a. Vasi, fioriere o contenitori accostati (h.max.50cm) in terracotta, legno, ferro battuto, ghisa, cemento o graniglia, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe consigliato soprattutto nelle strade veicolari.

Nel progetto per ogni tipo di contenitore devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale il colore, e l'indicazione dell'altezza (da cm..... a cm.....) delle piante che si intendono collocare. Vasi, fioriere o contenitori di altezza superiore ai 50 cm, appositamente progettati in ragione di particolari soluzioni di inserimento ambientale della delimitazione, potranno essere ammesse previo parere favorevole della Commissione che ne verificherà la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

- 2.c.1.2.b. Ringhiere a giorno (h.max.90cm) soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio.

Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore.

La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto. Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità. Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h. max. 90 cm).

2.c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:

Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto 2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h. max 210 cm.), con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove le delimitazioni possono essere integrate da pannelli trasparenti con h. max di 160 cm. La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato del dehors fronte esercizio dovrà essere di misura inferiore a 1/3 del lato fronte esercizio stesso.

Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione riferita alla dotazione di verde.

Siti: in tutti i casi in cui è previsto il mantenimento del dehors durante l'intero anno solare.

Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.

## 2.c.2. Delimitazione orizzontale

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.

La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.

Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un dehors può comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità ...) che per motivi di immagine.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda (articolo 4 comma 10).

Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:

- nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista.

In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;

- nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo;
- nelle altre situazioni in presenza di un piano continuo può essere ammessa la collocazione di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
- in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.

In presenza di suolo caratterizzato da sedime asfaltato, il materiale di copertura sopra specificato (lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta) può essere appoggiato sopra base sabbiosa, in terra battuta o mista, opportunamente delimitata ed ingabbiata in modo da evitare fuoriuscite, che non comporti opere di qualsiasi genere inamovibili.

Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale.

## 2.d. Elementi ed attrezzature

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

I progetti di dehors dovranno prevedere, quale elemento identificativo, il simbolo del cavalluccio marino. L'Ufficio competente ne indicherà la collocazione, la forma ed il colore in sede di valutazione del progetto tenendo a modello il cavalluccio presente sulla pavimentazione di Via dell'Ippocampo.